

Atto Senato n. 685

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023,
N. 48, RECANTE MISURE URGENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E
L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO**

Senato della Repubblica

**10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro
pubblico e privato, previdenza sociale)**

AUDIZIONE

16/05/2023

A.S. 685
Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48
Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

SENATO - COMMISSIONE X AFFARI SOCIALI

Audizione del 16/05/2023

Si riportano di seguito alcune considerazioni circa il DDL 685 riguardo misure ivi contenute.

ASSEGNO PER L'INCLUSIONE e IL SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE

a) CRITICITA'

1. **La suddivisione rigida dei beneficiari, richiedendo che nel nucleo familiare ci sia necessariamente almeno un minore, una persona con disabilità media, grave o non autosufficiente o una persona con età superiore ai 60 anni.**

- Il rigido criterio di distinzione basata sull'età (60 anni), sulla presenza di minori o di persone con disabilità **non consente un'efficace risposta per tutti i bisogni multidimensionali** delle famiglie in condizione di povertà (si pensi alla presenza di persone fragili: es tossicodipendenti, etc.)
- Tale criterio determina un parziale **scardinamento del principio** alla base di un reddito minimo, che stabilisce si debba fornire un simile **sostegno reddituale universale** a tutti coloro (famiglie o individui) che si trovino al di sotto di una certa soglia che identifica la difficoltà economica, pur salve le esigenze specifiche di alcune persone (quali quelle derivanti dalla condizione di disabilità).

La stessa Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2023 relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva prevede al punto 11:

“ritiene che l'accesso al reddito minimo debba essere effettivo, equo e universale per le persone prive di risorse sufficienti e che soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti dagli Stati membri, per consentire loro di vivere dignitosamente; rammenta che il reddito minimo dovrebbe rientrare nell'ambito di più ampi regimi di sostegno al reddito, integrati da prestazioni in natura o con esse combinati, quali l'accesso a beni e servizi essenziali e abilitanti, relativi in particolare all'alimentazione, alla cura dei minori, all'istruzione e alla formazione, alla sanità, all'edilizia abitativa, all'assistenza a lungo termine, ai trasporti, all'energia, alle comunicazioni digitali e alla partecipazione ad attività sportive o socioculturali, al fine di garantire l'inclusione sociale dei beneficiari; sottolinea che il sostegno al reddito deve tenere conto delle esigenze specifiche degli individui e delle disuguaglianze intersezionali, ad esempio per quel che riguarda i genitori soli, le persone con disabilità e i figli a carico; insiste sul fatto che l'assistenza erogata per coprire le spese legate alla disabilità e il sostegno attivo all'occupazione sono complementari al reddito minimo e che i primi non dovrebbero sostituire il secondo.”

- All'articolo 2 si prevede che il componente con disabilità, che determini l'accesso del suo nucleo familiare di riferimento alla misura dell'Assegno di inclusione, debba essere tale secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tale decreto prende in considerazione esclusivamente le persone con “disabilità media o grave o persone non autosufficienti”, definite tali rispetto all'allegato 3 del medesimo decreto. Mentre in tale decreto non rientrano le persone con certificazione ex articolo 3, comma 1, legge n. 104/1992, ma anche tali

persone presentano “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione”. Ma al momento, anche in presenza di tale condizione, non si attiva alcuna misura di assegno di inclusione. Occorre, pertanto, estendere la misura anche ai nuclei che presentano un componente con disabilità certificata anche solo ai sensi dell’articolo 3, comma 1. della legge n. 104/1992.

2. Il rischio che le provvidenze connesse alla condizione di disabilità facciano innalzare il reddito familiare e determinino l’esclusione o la minore entità del beneficio.

- All’articolo 2, comma 2 lett. b) n. 2) occorre indicare espressamente che, nel calcolare il valore di reddito familiare utile alla verifica del non superamento delle soglie per accedere al beneficio, non si comprendano le provvidenze economiche connesse all’invalidità civile (assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali, pensione di invalidità civile totale, ecc.). Infatti, viene detto che “*Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi*”. Siccome le prestazioni connesse all’invalidità civile non rientrano nel reddito familiare di cui all’articolo 4 del DPCM n. 159/2013 sembra di comprendere che queste non concorrano alla determinazione del valore di reddito del nucleo familiare, ma sarebbe auspicabile un’indicazione dirimente sul punto. Diversamente ci si potrebbe trovare nella situazione in cui un nucleo familiare, prossimo alla soglia dei 6.000 euro, acquisisca, per il proprio componente con disabilità anche al 100%, poco più di 3.800 euro all’anno per provvidenze connesse a tale condizione, ma si veda poi escluso dall’Assegno di inclusione, perché il parametro di equivalenza che moltiplica per 0,5 il limite ordinario di 6.000 euro per tutte le altre famiglie, porterebbe a coprire la maggiore entrata solo i primi 3.000 euro.
- Tra l’altro, qualora si dovessero ritenere rientranti nel reddito familiare le provvidenze connesse alla condizione di disabilità, si avrebbe il paradosso che col parametro di equivalenza di 0,5 per ciascun componente con disabilità si innalzi di 3.000 euro il livello di reddito familiare da raggiungere con l’integrazione, ma che, poi, il reddito familiare di partenza, a cui aggiungere l’integrazione fino al limite stabilito, lo si consideri in partenza più alto, perché caricato anche del valore delle provvidenze economiche. Di conseguenza, un nucleo con un componente con disabilità prenderebbe, al netto, delle provvidenze economiche volte a riequilibrare le maggiori spese sostenute dalla famiglia con una persona con disabilità, di meno di qualsiasi altro nucleo, a parità di tutte le altre condizioni.

3. La scala di equivalenza

- Nel Reddito di Cittadinanza essa era uno degli aspetti di più rilevante inadeguatezza rispetto ai minori e alle famiglie numerose, ma ora diventa poco comprensibile: es. tutti i componenti maggiorenni oltre il primo non avrebbero alcun peso in caso di assenza di carichi di cura.

4. I senza fissa dimora

- Per come è disegnata la norma i più poveri tra i poveri, coloro che sono in maggior stato di bisogno: i senza fissa dimora, si ritrovano esclusi dal novero dei beneficiari della misura.

5. La minore integrazione per le spese di locazione della casa d’abitazione per i nuclei familiari composti da persone di tutte le età pari o superiore a 67 anni ovvero da

persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

- Si ritiene che, laddove all'articolo 3 comma 1 si prevede un'integrazione del reddito per i nuclei residenti in un'abitazione condotta in locazione, questa non debba essere più bassa (quindi fino a 1.800 euro, invece del limite ordinario di 3.360 euro) nel caso in cui il nucleo familiare sia in una condizione di maggior disagio, in quanto composto da persone *“tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza”*. Tale minor beneficio non è giustificato dalla circostanza che l'Assegno di inclusione base per i ridetti nuclei più svantaggiati sia innalzato da 6.000 euro a 7.560 euro (ossia di 1.560 euro), perché quel primo innalzamento vale per tutti i nuclei più svantaggiati (sia che abbiano un'abitazione sia che non l'abbiano e quindi siano in locazione) per garantire un tenore di vita pari altre famiglie che non vivono situazioni di disabilità o di età anziana che di per sé determinano maggiori costi.
- Tra l'altro, nel caso in cui quel nucleo familiare svantaggiato abbia un contratto di locazione, l'innalzamento per i giusti motivi sopra ricordati, viene neutralizzato, nei confronti degli altri nuclei familiari non svantaggiati che percepiscono invece fino a 1.560 euro in più dei primi, anche se la spesa di locazione è della medesima misura ed incide in maniera identica.
- Ma al tempo stesso, si assiste anche ad un'ulteriore disparità di trattamento rispetto anche ai nuclei più svantaggiati che abbiano un'abitazione di proprietà, perché questi si godono in pieno l'innalzamento dell'Assegno di Inclusione, laddove invece tale innalzamento viene di fatto neutralizzato per chi, pur versando in una situazione di maggiore disagio, data dall'essere in locazione, percepisce un sostegno alla locazione inferiore a quello degli altri.

6. Occupabilità

- Un aspetto problematico è legato al concetto di occupabilità, riferito alla composizione del nucleo familiare. In questo modo si mischiamo, impropriamente, le politiche per le famiglie con quelle di contrasto alla povertà.
- Non viene tenuta in considerazione la definizione di occupabilità utilizzata a livello internazionale, come avviene nel RdC, legata alle caratteristiche soggettive: istruzione, competenze, esperienze pregresse, tempo fuori dal mercato del lavoro. Il provvedimento divide i beneficiari in due platee: attivabili e non attivabili e per questi ultimi, sembra intervenire prevalentemente, combinando sanzioni forti con deboli incentivi.
- Ci pare fuorviante ritenere occupabile una persona sono in base alla sua età: come ogni operatore sociale sa, una persona in quella fascia di età può essere soggetta a diverse situazioni (es. alcolismo, tossicodipendenza, alcoolismo, disturbi psichici, ...) dove l'esigenza di far fronte e avviare a soluzione i problemi sociali precedono di gran lunga l'inserimento al lavoro

7. Scarsa applicabilità dell'innovativo accompagnamento al lavoro da parte degli enti del terzo settore per il richiesto requisito dell'autorizzazione all'intermediazione.

- All'articolo 10 comma 5 si prevede un contributo per le agenzie di intermediazione di cui all'articolo 6 comma 1 lett. e) del decreto legislativo n. 276/2003 (c.d. "Decreto Biagi") e per gli enti del terzo settore che supportano il percorso di inserimento lavorativo delle persone con disabilità facenti parte di un nucleo familiare che fruisce dell'Assegno di inclusione. Purtroppo, nell'attuale formulazione si legge che anche gli enti del terzo settore debbano essere *“autorizzati all'attività di intermediazione”*, richiedendo in sostanza che si sia, sempre e comunque, agenzia di intermediazione. Nel caso di specie questo ulteriore requisito non è giustificato dal fatto che in Italia l'*“intermediazione”* deve soggiacere al controllo e vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che deve appunto autorizzare le agenzie. Infatti, nel caso di

specie non si tratta esattamente di “intermediazione” (definita dall’ stesso articolo 2 del Decreto Biagi come “*attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l’altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell’orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo”)). Si tratta, invece, di garantire l’esecuzione del patto di servizio personalizzato per le persone con disabilità sotto l’egida del Centro per l’Impiego (e quindi senza rischio di “caporalato” o altro), ponendo in essere tutte quelle attività, prestabilite nel patto, di preparazione all’inserimento lavorativo, e soprattutto di reingegnerizzazione del posto di lavoro (da un punto di vista fisico e/o organizzativo, ecc.) e di supporto nel corso del primo periodo di rapporto di lavoro (anche fino a due dall’assunzione). Sappiamo infatti come per le persone con disabilità, specie quelle con necessità di più alta intensità di sostegni, il rischio di non ambientarsi bene dopo l’assunzione possa determinare la fuoriuscita da tale contesto.*

Lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il DM n. 43/2022 con cui sono state emanate le Linee Guida sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità ha chiarito nelle pagine 69 e ss. CHE “*Il responsabile dell’inserimento lavorativo svolge una funzione di facilitazione/mediazione che interviene sia nel momento dell’ingresso della persona con disabilità nel contesto lavorativo sia nella gestione di un ambiente di lavoro volto all’inclusione nel corso della permanenza lavorativa della persona stessa. (...). Nel settore privato, in cui non è ancora regolamentata la figura del responsabile dell’inserimento lavorativo, la stessa potrebbe essere supportata da organismi interni all’azienda e incardinata in processi già esistenti, tali da rappresentare una sede di confronto e sostegno per le azioni da intraprendere, e con i quali operare in modo sinergico. Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente, in tutti quei contesti lavorativi di dimensioni ridotte per i quali l’individuazione delle funzioni necessarie ad un adeguato accompagnamento dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità all’interno della realtà lavorativa stessa non è sostenibile economicamente, si suggerisce di fare ricorso all’esternalizzazione di tali funzioni attraverso il coinvolgimento di associazioni di categoria o di enti del terzo settore che al loro interno abbiano individuato figure professionali opportunamente formate in grado di rivestire il ruolo di responsabile dell’inserimento lavorativo e che mettano a disposizione tale servizio tramite forme consulenziali....”.* Si legge ancora a pagina 71 delle citate Linee Guida Il responsabile dell’inserimento lavorativo predispose il progetto personalizzato di inserimento lavorativo in collaborazione con il centro per l’impiego in cui ricade la competenza territoriale per il collocamento mirato nonché con i relativi servizi territoriali dedicati...”.

Se il tutto si leggesse diversamente, ossia che l’attività fosse di mera intermediazione per la quale ci vorrebbe l’autorizzazione specifica, si rientrerebbe nell’attività di cui al comma 4, disperdendo invece tutta quella ricchezza di intervento articolato che il comma 5 invece pone come obiettivo assolutamente interessante.

Pertanto, si chiede di espungere la previsione della necessaria autorizzazione alla intermediazione

Inoltre, al comma 6 dello stesso articolo dopo “Ai beneficiari dell’Assegno di inclusione che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell’Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili” aggiungere il seguente periodo: innalzato a

Euro 1000 ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che siano persone con disabilità che avviano un'attività di imprenditoria o di libera professione, da riferirsi a ciascun lavoratore con disabilità nel caso di costituzione di una società cooperativa”.

La suddetta previsione è tesa a assicurare un incentivo “rafforzato” in favore di quei soggetti che soprattutto nella fase di avvio dell'attività di impresa e/ di libera professione, anche avuto riguardo alla costituzione di società cooperative, possano o debbano dover affrontare costi e spese ulteriori in ragione dell'esigenza di adeguamento e/o rimozione di possibili ostacoli all'avvio dell'attività in ragione della disabilità.

7.1 Art. 14 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Si propone di aggiungere il seguente emendamento:

“c) all'articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore - nelle sole ipotesi di sovrapposibilità del profilo professionale e del mansionario afferente il rapporto lavorativo di imminente avvio con quello appena cessato, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell'eventuale evoluzione del complessivo stato psico-fisico così come accertato in occasione della visita pre-assuntiva o assuntiva rispetto alle prescrizioni e/o limitazioni precedenti, onde garantire la formulazione del giudizio di idoneità avvalendosi delle eventuali indicazioni precedenti, senza tuttavia alcun vincolo e/o obbligatorietà in termini di mantenimento e conferma delle precedenti valutazioni medico-legali “

Il testo di legge così come formulato espone il lavoratore neoassunto al rischio dell'emissione di un giudizio di idoneità inficiato dalla pregressa storia lavorativa anche in mancanza di alcuna riconducibilità e/o sovrapposibilità e/o analogia tra le attuali e precedenti mansioni. Prescrivere, in termini di obbligatorietà al lavoratore, la consegna della propria cartella sanitaria si tradurrebbe in una potenziale ingerenza e violazione del diritto di riservatezza del lavoratore, senza ciò costituire di converso una forma di maggior tutela per la sicurezza e incolumità sul lavoro del lavoratore. Ragionevole invece prevedere tale possibilità nelle sole ipotesi in cui la sovrapposibilità del ruolo, qualifica e mansionario tra precedente e nuova occupazione lavorativa possa costituire per il medico competente uno strumento di valutazione più completa e maggiormente rispondente alle esigenze e ai bisogni del lavoratore, potendo attingere a dati e informazioni utili ai fini dell'emissione di un giudizio di idoneità il più possibile coerente con il complessivo quadro fisico.

8. Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)

Al comma 1 si propone di aggiungere il seguente emendamento: dopo l'inciso “Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione” aggiungere il seguente periodo: “nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa” nonché dopo l'inciso “e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari” aggiungere il seguente periodo: “e dei loro familiari con disabilità”

Il SIISL deve consentire l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro non solo avuto riguardo ai soggetti beneficiari dell'assegno di inclusione bensì anche avuto riguardo ai soggetti con disabilità i quali devono poter fare affidamento sull'implementazione e integrazione delle banche dati oggi esistenti attraverso la creazione di un raccordo tra il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del D.L n. 150/2015 con gli elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 con la Banca Dati del collocamento mirato, istituita dall'art. 8,

comma 1, del d.lgs. n. 151/2015, contenente modificazioni dell'art. 9 della legge 68 del 1999.

L'implementazione dell'interoperabilità tra le sopradette banche dati dovrà garantire una razionalizzazione della raccolta dei dati, la semplificazione degli adempimenti, nonché il miglioramento del monitoraggio e della valutazione degli interventi.

9. Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa

Si propone di aggiungere il seguente emendamento: al comma 6 dopo le parole “nella progettazione personalizzata” aggiungere il seguente periodo: “nonché nell'attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi”

Il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore deve avvenire non solo nella fase di predisposizione del progetto personalizzato finalizzato all'accesso al mondo del lavoro ma deve vedere tali soggetti coinvolti anche nella fase successiva finalizzata al mantenimento del posto di lavoro, potendo gli ETS costituire un valido supporto in termini di affiancamento nel percorso lavorativo mediante l'offerta del proprio bagaglio di competenze legato anche alle specificità di ciascuna differente forma di disabilità e in ragione del *know how* legato alla conoscenza e conseguente possibilità di predisposizione e offerta alle equipe di lavoro di strumenti volti a fronteggiare, nel caso di patologie cronico-degenerative, l'evoluzione della patologia senza che ciò possa in via di automatismo determinare la fuoriuscita dal percorso lavorativo avviato.

Inoltre occorre includere le persone con disabilità tra quelle che devono obbligatoriamente prendere parte al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Eliminare quindi l'esenzione per questi soggetti contenuta dal comma 4 e 5 del suddetto articolo.

Aggiungere l'obbligo esplicito dell'accessibilità digitale della piattaforma SIISL

10. Servizio Civile Universale

Il SCU viene richiamato in relazione strumento di attivazione di cui all'art 12 comma 1, piegandolo a esigenze di politica del lavoro snaturandolo rispetto alla sua finalità di essere occasione di formazione alla cittadinanza attiva dei giovani. Si ricorda, infatti, che stante il D. Lgs. 40/2017 art 2, *“Il servizio civile universale [è] finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione.”* Si richiede pertanto che tale richiamo venga eliminato.

Per un più compiuto esame delle criticità si rimanda al documento dell'Alleanza contro la Povertà in Italia, di cui il Forum è tra i fondatori.

b) RUOLO DEGLI ETS

gli ETS sono citati 4 volte nel DDL:

1. all'art 6 comma 5, in relazione al **raccordo coi servizi territoriale per attuare i Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa** (*“5. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di Ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.”*)

2. all'art 10 comma 5, dove è previsto un incentivo **all'inserimento lavorativo** per gli ETS che però sono autorizzati all'intermediazione, con tutte le criticità sopra rappresentate
3. all'art. 11 comma 5 è prevista la istituzione di un **Osservatorio sulle povertà**, di cui faranno parte anche rappresentanti degli enti del Terzo Settore (ETS) definiti con Decreto del Min lavoro.

Circa il primo punto, nel sottolineare quanto sia rilevante sul tema l'azione svolta da decenni da diversi enti, si ritiene che quanto previsto dalla norma sia ancora troppo labile e poco vincolante per valorizzare le esperienze maturate e condividerle con gli EE.LL. in vista della realizzazione di risposte adeguate. Si ritiene che la creazione di reti locali vada riconosciuto e previsto in modo più stringente, così che tutti i territori siano chiamati a dotarsene, attivando tutte le risorse e le capacità che un territorio ha a disposizione per contrastare la povertà.

Circa il secondo punto, oltre quanto indicato sopra, il ruolo degli ETS potrebbe essere maggiore per quanto attiene l'inserimento lavorativo attraverso la **valorizzazione dell'esperienza delle cooperative sociali** nel favorire l'ingresso di persone con disabilità ma anche di disoccupati di lungo periodo: ad esempio, prevedendo anche l'inserimento dei percettori della nuova misura in cooperative sociali di tipo B in una sorta di "formazione on the job", riconoscendo l'attività formativa svolta.

Circa il terzo punto, sarebbe opportuno che, se non tutti, almeno parte dei rappresentati degli ETS siano indicati dal loro ente maggiormente rappresentativo riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come avviene per tutte le altre parti sociali e non lasciate alla discrezionalità.

MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Si apprezzano le continue migliorie alla misura dell'assegno unico ed universale per figli a carico che pian piano stanno ricalibrando la misura delle effettive esigenze delle famiglie.

Si segnala però che occorre tutelare maggiormente i nuclei familiari con figli con disabilità ultraventunenni, che al momento hanno solo un assegno unico ed universale entro il range di 175-50 euro al mese, laddove, prima dell'introduzione di tale misura, per gli stessi vi era una detrazione fiscale annua pari a 1.350,00 euro (o nel minore importo dovuto al rapporto tra 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 95.000 euro), nonché il diritto agli assegni per il nucleo familiare.

La conseguenza di tutto ciò è che proprio allorché vengono meno tutta una serie di servizi a sostegno dei minori con disabilità (vedasi la scuola, ecc.) ed aumenta il carico assistenziale di familiari divenuti sempre più anziani ed usurati da un'attività di caregiver di oltre 21 anni, si riducono le risorse a sostegno del nucleo familiare. Questo quadro diventa ancora più drammatico quando appunto rimane in vita un solo genitore.

Infatti, tutto ciò porta con sé il rischio di arrivare all'estrema scelta di istituzionalizzare la persona con disabilità con costi sociali assolutamente di gran lunga maggiori.

Pertanto, si chiede di prevedere un incremento del 50% dell'attuale entità dell'assegno unico universale per gli ultraventunenni con disabilità.

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Sostituire il comma 1 dell'art 27 come segue: "Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al termine del 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età ovvero, se persone con disabilità, i 35 anni di età;

b) che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET») non rilevando ai fini del presente articolo, per i giovani con disabilità, l'ipotesi di inserimento in tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al mondo del lavoro;

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani ovvero, per i giovani con disabilità, che abbiano in corso esperienze di tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al lavoro.

Si vuole favorire l'accesso al mondo del lavoro da parte di giovani con disabilità, sino al raggiungimento dei 35 anni considerando le maggiori difficoltà che possono trovare nel corso del percorso di studio e avviamento al lavoro, anche rispetto a coloro che si trovino in situazioni di tirocini o altre esperienze variamente denominate dalle normative regionali consistenti in attività successive ai percorsi di scuola e istruzione orientate a favorire l'occupazione.

All'articolo 27, comma 2, occorre prevedere che l'incentivo di cui al comma 1 è cumulabile anche con l'incentivo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nel caso il giovane sia altresì persona con disabilità.

INCENTIVI PER ASSUNZIONI DI PERSONE CON DISABILITA' DA PARTE DI ETS

All'articolo 28 si chiede di prevedere che i contributi agli enti del terzo settore siano erogati per ogni persona con disabilità, assunta con contratto a tempo indeterminato, tra il 1 agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023, **di età inferiore ai 40 anni, invece che di età inferiore ai 35, come nell'attuale formulazione.**

Tale scostamento di età non determina oneri economici aggiuntivi, visto che i contributi saranno erogati entro il limite di 7 milioni di euro. **A tal proposito, si chiede altresì di innalzare il limite di spesa complessiva a 14 milioni di euro**, stante il fatto che proprio all'interno delle realtà del terzo settore si creano condizioni per un inserimento lavorativo più a dimensione della persona con disabilità, specie con necessità di sostegni ad alta intensità.

Al comma 1 eliminare le parole “produttive”.

Il riferimento alle “sole” attività “statutarie” potrebbe avere una portata limitante avuto riguardo a tutti i lavoratori con disabilità che potrebbero essere coinvolti in attività non necessariamente di natura produttiva ma comunque prevista dagli statuti degli ETS.

MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE

Si ritiene di assoluto pregio quanto previsto nell'articolo 40 del decreto-legge con la previsione che non concorrono a formare il reddito da lavoro, entro il limite complessivo di 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche.

Ma si chiede di innalzare il limite di 3.000 euro a 4.500 euro nel caso in cui i lavoratori dipendenti abbiano figli con disabilità.

Aggiungere dopo il 1 comma la seguente previsione: “Non concorre altresì a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 10.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con disabilità o spese rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per l'adozione di soluzioni di accomodamento ragionevole, anche finalizzate all'esercizio del lavoro in modalità agile, inclusi gli adattamenti dell'ambiente di lavoro domiciliare ovvero la fruizione di spazi di coworking messi a disposizione da terzi inclusi enti di terzo settore, o altre soluzioni che possano comunque favorire e sostenere per le persone con disabilità l'effettivo esercizio in modalità inclusive del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n.81 come da ultimo modificata dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122, anche ad integrazione degli interventi comunque

disposti dai datori di lavoro, che rimangono impregiudicati, a valere sui Fondi regionali per il lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 14 della Legge 68/1999“

L'incentivo di cui al presente comma integra un fattore valutabile alla stregua dei criteri di ragionevolezza, al pari di altri contributi pubblici, favorendo l'effettiva adozione di accomodamenti da parte dei datori di lavoro e il correlato diritto in capo alle persone con disabilità di fruirne. In tale sfera potranno andare a collocarsi, a mero titolo di esempio, servizi di trasporto attrezzato e somme per favorire l'autonomia di spostamento da/per il luogo di lavoro, così come misure di adattamento degli ambienti privati, il noleggio/rimborso costi di spazi e servizi accessori per il lavoro agile in luoghi esterni al domicilio e all'azienda, tra cui quelli messi a disposizione da Enti di terzo settore, l'adozione di strumentazione e tecnologie, il rimborso dei costi di connessione, etc.. La misura va ad aggiungersi agli interventi disposti dai datori di lavoro avvalendosi dei rimborsi parziali delle spese previsti dai Fondi regionali per il lavoro di cui all'articolo 14 della Legge 68/1999-

ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LE ATTIVITÀ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI

Si concorda con quanto previsto all'art 42, circa l'istituzione di un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Ma si chiede di specificare che:

- le iniziative dei Comuni, oltre che da attuarsi anche in collaborazione con enti pubblici e privati, siano poste in essere con attività di coprogettazione o convenzionamento con enti del terzo settore;
- i centri ed i servizi siano inclusivi, garantendo anche la partecipazione dei minori con disabilità, semmai riservando una quota di finanziamento, pari al 30%, proprio a garantire tale inclusività.

ALCUNE PROPOSTE DI EMENDAMENTO

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole *“come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”*, aggiungere le seguenti parole: *“o certificata ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”*.

All'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2), quinto periodo, dopo le parole *“ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà”* aggiungere le seguenti parole: *“o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile”*.

All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, eliminare le parole: *“ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza”*

All'articolo 10, comma 5, primo periodo eliminare le parole: *“ove autorizzati all'attività di intermediazione”*.

All'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

“1-bis All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, prevedere:

5. Per ciascun figlio con disabilità di età pari o superiore ai ventuno anni è prevista una maggiorazione del cinquanta per cento degli importi individuati ai sensi del comma 1.”

All'articolo 27, comma 2, dopo le parole *“in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*, aggiungere le seguenti parole *“, con l'incentivo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68”*.

All'articolo 28, comma 1, sostituire le parole *“di età inferiore a trentacinque anni”* con le parole *“di età inferiore a 40 anni”* e le parole *“nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023”* con le parole *“nel limite massimo di 14 milioni di euro per l'anno 2023”*.

Di conseguenza al comma 4, sostituire le parole *“pari a 7 milioni di euro”* con le seguenti parole *“pari a 14 milioni di euro”*.

All'articolo 40, comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: *“il limite complessivo è di euro 4.500, nel caso in cui uno dei figli sia con disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”*

All'articolo 42, comma 1, dopo le parole *“da attuare anche in”* aggiungere le parole *“coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e”* e alla fine del comma 1, aggiungere *“garantendo l'inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità”*

Di conseguenza, al comma 2 lettera a), aggiungere alla fine *“richiedendo che almeno il trenta per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità”*.